

**REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA INTERNA DELLO IACP DI TRAPANI E
DISCIPLINA DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA
GESTIONE DEL RELATIVO ALBO**

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina funzioni, compiti e attività dell'Avvocatura istituita presso lo IACP di Trapani, di seguito Ente.

ART. 2 - FUNZIONI E COMPITI DELL'AVVOCATURA IACP TRAPANI

L'Avvocatura dell' Ente è incaricata, ai sensi dell'art. 9 del D. L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114., della trattazione degli affari legali dello IACP e rende il servizio di consulenza, rappresentanza, patrocinio, assistenza e difesa in giudizio dell'Ente.

L'Avvocatura svolge le seguenti funzioni:

- contenziosa: con cui provvede alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa dell'Ente e la cura degli affari legali dell'Ente sia nelle cause attive, che passive, sia giudiziali che stragiudiziali;
- consultiva: con cui presta la propria consulenza senza limiti di materia, agli organi istituzionali e burocratici dell'Ente.

All'Avvocatura sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal D.L. 24 giugno 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114. e successive integrazioni e/o modificazioni.

All'Avvocatura, in particolare, compete:

- assistere, su richiesta, il Presidente, gli Amministratori, il Direttore Generale e i dirigenti nella trattazione di questioni che richiedano particolare apporto tecnico/giuridico;
- esprimere il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi;
- prestare consulenza al dirigente interessato nella redazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali;
- suggerire l'adozione di provvedimenti o collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;
- partecipare a gruppi di studio nominati dall'Amministrazione o dal Direttore Generale, per fornire supporto legale in qualsiasi materia;
- curare direttamente gli affari inerenti al contenzioso dell'Ente, anche mediante la costituzione in giudizio;
- monitorare e coordinare tutta l'attività giudiziale e stragiudiziale in cui l'Ente è parte, comprese quelle gestite tramite legali esterni, e riferirne all'Amministrazione;
- formulare, su richiesta, pareri in ordine a rilevanti questioni giuridiche;
- intervenire, su espresso mandato, in qualsiasi sede, per definire e transigere liti e controversie, anche solo insorgenti, nell'interesse dell'Ente;
- curare direttamente con responsabilità di firma, o in collaborazione con i responsabili dei competenti settori, su espresso incarico, procedimenti di particolare complessità;
- svolgere ogni altra attività connessa e/o strumentale all'esercizio delle precedenti, con esclusione della attività di carattere esclusivamente gestionale/amministrativo, il cui esercizio è ammesso unicamente in via occasionale.

L'Avvocatura, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse dell'Ente, tutti gli atti del processo.

In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati all'Ente quale parte,

consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

ART. 3 - REQUISITI SOGGETTIVI

I dipendenti facenti parte dell'Avvocatura, al fine di poter essere incaricati della difesa giudiziale dell'Ente, devono essere abilitati ad esercitare la professione legale e devono conseguire l'iscrizione all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati ai sensi dell'articolo 23, primo comma, della Legge n. 247/2012.

La rimozione dell'avvocato dall'Avvocatura e la sua assegnazione ad altro incarico è possibile solo nei seguenti casi :

- cancellazione dall'Elenco Speciale, disposta dal competente Consiglio dell'Ordine, per sopravvenuta perdita dei requisiti previsti dalla Legge Professionale;
- richiesta di mobilità volontaria interna subordinata all'assenso dell'Ente;
- sanzioni disciplinari per fattispecie che rendono incompatibile il permanere del rapporto di "fiduciarità" con il legale rappresentante dell'Ente e/o che denotino situazioni di "incompatibilità ambientale";

La quota annuale di iscrizione all'Albo professionale, in quanto collegata alla iscrizione all'Elenco Speciale necessaria allo svolgimento dell'attività professionale a beneficio dell'Ente, è a carico dello IACP ed anticipata dall'avvocato cui viene tempestivamente rimborsata.

Il premio della polizza assicurativa, prevista dall'art. 12 della Legge n. 247/2012, per la responsabilità civile e contro gli infortuni, è a carico dell'Ente.

In applicazione al "regolamento per la formazione permanente" approvato dal CNF in data 13.07.2007 gli avvocati che compongono l' Avvocatura hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi.

ART. 4 - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE CONSULTIVA

La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa dell'Ente in giudizio, comprendendo interventi e iniziative non riconducibili alla tutela legale contenziosa in senso stretto.

Essa assicura la collaborazione con gli organi di amministrazione e gli uffici dell'Ente al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza dell'Ente.

Nell'ambito della funzione consultiva, legittimati a richiedere i pareri dell'Avvocatura, limitati a problematiche di elevata complessità giuridica e tali da oltrepassare le ordinarie competenze amministrative degli uffici, sono:

- il Presidente/Commissario;
- il Direttore generale;
- il Dirigente.

Di norma, il parere dell'avvocatura va richiesto in forma scritta, mediante una completa esposizione dei fatti e una chiara e non equivoca indicazione del quesito che viene posto.

Il parere viene reso dall'Avvocatura, in forma scritta, entro il termine massimo di giorni 20 (venti) dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni d'urgenza, sempreché, in ragione della complessità della materia o dell'argomento su cui verte il parere, non sia necessario un termine maggiore.

I pareri resi dall'Avvocatura, oltre che al richiedente, vanno trasmessi al Direttore generale.

Nei casi in cui l'urgenza non consenta indugi, il quesito può essere posto per le vie brevi e la risposta, se possibile, verrà assicurata con lo stesso mezzo, a titolo di consultazione immediata, salva in ogni caso, la forma scritta, anche in fase successiva.

Tutti i pareri dell'Avvocatura vanno inseriti in un'apposita banca dati, onde costituire il massimario dell'Avvocatura.

ART. 5 - AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELL'AVVOCATURA

L'Avvocatura dell'Ente costituisce un servizio autonomo ed indipendente.

L'attività professionale dei componenti dell'Avvocatura, anche se svolta in forma di lavoro dipendente, è esercitata in conformità alle disposizioni che disciplinano l'attività libero-professionale, con modalità che assicurino la libertà nell'esercizio del diritto dell'attività di difesa e l'autonomia del professionista.

Per finalità organizzative l'avvocatura è collocata funzionalmente all'interno dell'Area Finanziaria. L'avvocato assegnato all'Avvocatura esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

Ai componenti della Avvocatura deve essere assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.

Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'Avvocato.

L'Avvocatura ha responsabilità diretta nei confronti della struttura di vertice politico dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi assegnati e risponde ad essa con valutazione effettuata dall'organo da questa designato.

La responsabilità dell'Avvocatura è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo Professionale di cui all'art. 3 comma 4 lettera b) del R.D. 27.11.1933 n°1578 ed all'art. 69 comma 2 del R.D. 22.01.1934 n°37 presso il competente Ordine degli Avvocati, dipendente di ruolo dello IACP, inquadrato in categoria D3.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA

L'Avvocatura, è dotata di personale di supporto ed è fornita di strumentazioni tecniche, di materiale di studio e di quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

Il responsabile preposto all'Avvocatura esercita funzioni di coordinamento, in posizione di "primus inter pares" rispetto ad eventuali altri Avvocati assegnati al medesimo Ufficio.

La dotazione di personale di supporto è stabilita nella dotazione organica approvata dal competente organo.

L'Avvocatura si avvale del supporto di personale amministrativo e/o ausiliario per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie funzionali all'espletamento della funzione togata.

Il servizio amministrativo e/o ausiliario dell'Avvocatura :

1. riceve tutti gli atti notificati all'amministrazione, al suo legale rappresentante e agli avvocati costituiti;
2. si occupa della tenuta del protocollo e dell'archivio di tutti gli atti dell'Ufficio;
3. cura la fascicolazione dei giudizi pendenti;
4. si occupa della gestione cartacea di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo;
5. riceve dalle Aree **strutture** interessate le relazioni istruttorie e tutti i documenti relativi al contenzioso;
6. cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti
7. collabora con l'Avvocato/i dell'Istituto per ogni necessità d'ufficio.

L'Ufficio coopera anche con l'Avvocatura per:

1. la gestione dell'elenco di professionisti esterni;
2. l'affidamento e la gestione degli incarichi a professionisti esterni;

3. l'istruttoria propedeutica alla costituzione in giudizio, anche nei casi in cui la stessa è esercitata per il mezzo dell'Avvocatura.

L'Avvocato preposto all'Avvocatura risponde del mandato professionale direttamente al Presidente, in quanto legale rappresentante dell'Ente, e funzionalmente al Direttore e Dirigente di Area.

ART. 7 - DOVERE DI COLLABORAZIONE

I dirigenti delle Aree **strutture** competenti sono tenuti a fornire tempestivamente all'Avvocatura le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio, assicurando costante informazione riguardo all'evoluzione e agli sviluppi della pratica interessata.

In caso di notifica di atti introduttivi di contenzioso da parte di terzi il Dirigente del settore competente deve redigere ed inoltrare all'Ufficio Legale, entro giorni quindici (15) dalla notifica, relazione motivata, con puntuali riferimenti ed argomentazioni in fatto ed in diritto in merito alle censure e/o circostanze riportate nell'atto avverso.

Il termine di giorni quindici potrà essere abbreviato, su richiesta anche verbale dell'Ufficio Legale, qualora le esigenze e/o i termini processuali siano incompatibili con lo stesso.

Le violazioni al dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura, vanno da questa prontamente segnalate al Direttore generale, al quale compete effettuare gli opportuni accertamenti e assumere le conseguenti iniziative.

ART. 8 - PRATICA FORENSE

Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense prescritta per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato.

La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, principalmente presso gli uffici dell'Avvocatura e sotto il controllo della stessa e comporta il compimento delle attività proprie della professione.

La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione, salvo motivata proroga.

In considerazione della riduzione dell'attività giudiziale nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, la pratica forense potrà essere sospesa nel predetto periodo, sino a un massimo di trenta giorni.

La pratica forense presso l'Avvocatura, in ogni caso, non potrà protrarsi successivamente al conseguimento della abilitazione professionale.

Ai soggetti ammessi a svolgere la pratica forense presso l'Ente potrà essere riconosciuta da parte dell'Ente, compatibilmente con la vigente legislazione e nei limiti delle risorse disponibili, una somma annuale a titolo di rimborso spese forfettario.

L'individuazione dei praticanti avviene mediante selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico per la definizione del numero dei praticanti da ammettere, dei requisiti di partecipazione e del termine per la presentazione delle domande.

L'avviso viene pubblicato annualmente.

ART. 9 – INCOMPATIBILITÀ

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali ex art. 53 L. 165/2001 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993, n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato, nonché le competenti disposizioni contenute nella Legge n. 247/2012.

ART. 10 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

L'autorizzazione a stare in giudizio nelle controversie in cui è parte l'Ente sia come attore che come convenuto, le transazioni, gli arbitrati e le forme alternative di definizione dei giudizi sono oggetto

di deliberazione consiliare, su proposta del Dirigente dell'Area Finanziaria, fatta salva la competenza del Presidente, quale legale rappresentante dell'Ente, al rilascio della procura alle liti. Compete all'Amministrazione assegnare la trattazione della controversia all'Avvocatura oppure a un professionista esterno all'Ente specialista nel settore e/o docente universitario ovvero assegnare la trattazione della controversia in via congiunta alla Avvocatura interna e ad altro legale esterno di fiducia.

Nelle ipotesi previste dall'art. 417 Bis del Codice di Procedura Civile e negli altri casi indicati dalla legge, l'Amministrazione può autorizzare i dipendenti appartenenti alle Aree interessate a stare in giudizio personalmente o a coadiuvare nei relativi giudizi l'Avvocatura.

Per ogni caso di costituzione in giudizio deve essere acquisito sintetico parere dell'avvocato interno dell'ente, che può essere reso anche in forma verbale, al fine di non intraprendere azioni infondate o temerarie, nonché verificare la possibilità immediata di evitare il contenzioso giudiziale.

ART 11 - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

La costituzione di Parte Civile in procedimenti nei quali può ravvisarsi un interesse dell'Ente, viene disposta con la procedura di cui agli articoli precedenti.

ART 12 - IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE

L'eventuale impugnazione della sentenza di definizione del giudizio, viene disposta con la procedura di cui al presente regolamento.

ART. 13 - RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI

L'ufficio competente a ricevere la notifica degli atti giudiziari provvede a trasmettere l'originale agli uffici dell'Avvocatura entro lo stesso giorno di ricevimento dello stesso.

ART. 14 – SPESE PERSONALE AVVOCATURA

L'Ente anticipa le somme necessarie per l'espletamento del mandato professionale (diritti di notifica, C.U., bolli, ecc.), nessuna esclusa.

Per motivi di urgenza e/o contingibili, il legale può anticipare le predette somme e l'Ente le rimborserà senza ritardo, previa esibizione di idonea documentazione.

ART. 15 - DOTAZIONE STRUMENTALE AVVOCATURA

La dotazione strumentale è assicurata in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Ente.

La dotazione strumentale deve, in ogni caso, rispondere a criteri di efficacia, modernità e competitività al fine di assicurare nel miglior modo possibile l'esercizio delle funzioni dell'Avvocatura.

ART. 16 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE AVVOCATO

Il dipendente dell'Ente che svolge funzioni di avvocato percepisce, in ossequio a leggi, norme contrattuali collettive vigenti ed alla contrattazione integrativa, il trattamento economico relativo alla categoria di appartenenza e alla posizione economica in godimento, comprensivo di eventuali indennità connesse alla posizione rivestita, fatto salvo in ogni caso il diritto a un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, in ossequio ai disposti di cui all'art. 23, comma 1, della Legge n. 247/2012.

All'avvocato è riconosciuta la p.o. o l'alta professionalità, ai sensi dell'art. 10 del CCNL 22.01.2004 per il personale non dirigente del Comparto Regioni-Autonomie Locali.

L'importo della retribuzione di posizione e di risultato in relazione allo incarico conferito viene definito in sede di contrattazione decentrata.

ART. 17 - COMPENSI PROFESSIONALI DELL'AVVOCATO INTERNO

In presenza di sentenza totalmente o parzialmente favorevole, con recupero delle spese legali a carico delle controparti, spettano all'avvocato dell'Ente le somme recuperate in danno della parte soccombente, al netto – ove sia oggetto di specifica condanna - del rimborso spese forfettarie, che è acquisito al bilancio dell'Istituto.

In presenza di sentenza totalmente favorevole con compensazione integrale delle spese o con omessa pronuncia sulle spese, spettano all'avvocato i compensi calcolati in base ai parametri applicabili al calcolo dei compensi per i professionisti esterni officiati dall'Ente, con abbattimento del 15%, con esclusione delle spese vive sostenute.

In ipotesi di sentenza parzialmente favorevole con compensazione integrale delle spese o con omessa pronuncia sulle spese, spettano all'avvocato i compensi calcolati in base ai parametri applicabili al calcolo dei compensi per i professionisti esterni officiati dall'Ente, con abbattimento del 30%.

Una quota di detti compensi è attribuita al personale assegnato al Servizio Legale nella misura del 20% della somma spettante al Legale dell'Ente.

Nel caso di attività di assistenza, difesa e rappresentanza svolta da un avvocato interno e da un avvocato esterno, l'ammontare dei compensi professionali spettanti all'avvocato dell'Ente, ai sensi del punto 2, è ridotto di un ulteriore 20%.

ART.18 - SENTENZA FAVOREVOLE AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

Per "sentenza o decisione favorevole all'Ente" si intendono tutti i provvedimenti giudiziari, comunque denominati pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisorii idonei a definire la vertenza in via definitiva nei quali:

- a. sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente, quando sia parte attrice o sono accolte eccezioni e/o deduzioni dell'ente quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza;
- b. per gli atti transattivi, quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà di quanto richiesto ovvero, nel caso in cui l'Ente abbia ricevuto almeno l'ottanta per cento di quanto richiesto e l'importo sia ritenuto congruo dal dirigente competente.

Sono da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziari che, pronunciando o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione, anche per inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe.

- c. alle decisioni favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente, con recupero delle spese legali;

Ai fini del presente articolo i provvedimenti del giudice che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'ente sono equiparati alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale, sempre che non vengano annullate dal giudice d'appello.

Nessun compenso sarà corrisposto per le prestazioni professionali svolte in ambito stragiudiziale ante causam.

Entrambi i compensi (sia nell'ipotesi di sentenza favorevole con recupero che con compensazione di spese) non potranno in ogni caso superare l'importo della retribuzione complessiva dell'avvocato.

ART. 19 - CORRELAZIONE CON ALTA PROFESSIONALITA'

Qualora l'avvocato sia titolare di incarico di p.o. o alta professionalità, la correlazione tra i compensi professionali annui percepiti di cui al presente regolamento e la retribuzione di risultato di

cui al CCNL 14.9.2000 per il comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, è stabilita come segue:

- fino ad € 10.000,00: nessuna decurtazione dell'indennità di risultato;
- da € 10.000,00: decurtazione 30% dell'indennità di risultato;
- oltre € 20.000,00 decurtazione 50% dell'indennità di risultato.

ART. 20 - INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione sono conferiti dall'Amministrazione a un professionista esterno nelle seguenti ipotesi:

- a. in caso di conflitto di interessi con l'Avvocatura dell'Istituto;
- b. in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa dell'Ente da parte dell'Avvocatura;
- c. in caso di questioni caratterizzate da particolari complessità e/o specialità, anche alla luce di quanto previsto all'art. 12 del Codice deontologico forense;
- d. in caso di particolare carico di lavoro o carenze di organico presso l'Avvocatura;
- e. per altre motivazioni dettagliatamente esposte dall'Avvocato dell'Ente.

Nei casi di cui alle precedenti lettere "c" e "d" è in facoltà dell'Amministrazione dell'Ente conferire la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione in via congiunta alla Avvocatura interna e ad altro legale esterno di fiducia.

In ogni caso di ricorso a professionista esterno, lo stesso verrà scelto attingendo all'elenco di professionisti disponibili ad assumere il patrocinio dell'Ente, sulla base delle specifiche professionalità e competenza, desumibili dai curricula prodotti.

Nel caso di ricorso a professionista esterno, verrà richiesta, ai sensi del D.M. 55/2014, la presentazione di un preventivo in forma scritta sul presumibile costo della prestazione.

Il professionista incaricato deve impegnarsi per iscritto a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione, per tutta la durata del rapporto instaurato.

Non possono essere incaricati professionisti, singoli o associati, che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione per conto di terzi, pubblici o privati.

Gli avvocati devono essere individuati nell'apposito elenco, come definito nel presente regolamento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

ART. 21 - ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI

Per l'affidamento degli incarichi esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le magistrature.

La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco sono curati dall'Servizio Legale sotto le direttive e la visione del legale dell'Ente.

L'elenco è aggiornato previo apposito bando da pubblicarsi a cura del Servizio, secondo i principi stabiliti nel presente regolamento.

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- A. CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
- B. CONTENZIOSO CIVILE
- C. CONTENZIOSO LAVORISTICO
- D. CONTENZIOSO PENALE
- E. CONTENZIOSO ESECUZIONI
- F. CONTENZIOSO TRIBUTARIO

I professionisti iscritti potranno presentare in ogni tempo la richiesta di aggiornamento dei loro curricula.

I professionisti potranno iscriversi al momento di pubblicazione del bando o in uno dei periodi di riapertura dei termini per aggiornamento biennale.

I professionisti potranno chiedere in ogni tempo la cancellazione dell'iscrizione che avrà effetto immediato.

L'elenco è pubblico.

L'iscrizione all'elenco avviene su richiesta degli interessati attraverso la presentazione di curricula. Potranno essere iscritti all'elenco gli avvocati, singoli o associati, che siano nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma dei legge e non siano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'ente, come previsto dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense.

Il mancato possesso o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità dell'iscrizione o l'esclusione dall'elenco.

La scelta del professionista dovrà essere operata secondo i seguenti criteri:

- specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum presentato;
- rotazione tra i professionisti al fine di evitare il cumulo degli incarichi;
- evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento alla materia del contendere) in favore dell'Ente.

L'Amministrazione dell'Ente dovrà indicare il nome del professionista da incaricare, fra quelli inseriti nell'elenco, sulla base dei criteri sopra elencati.

Ogni professionista non potrà essere assegnatario di più di tre incarichi nello stesso anno solare. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere il disciplinare di incarico secondo la bozza che sarà predisposta ed approvata dal Servizio Legale.

I casi in cui le specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse (professionisti non iscritti nell'elenco) queste devono essere in ogni caso motivate.

ART. 22 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER AVVOCATI ESTERNI

I compensi per incarichi esterni, in funzione della complessità della lite, non potranno essere superiori al valore di liquidazione di cui al D. M. n. 55/2014 abbattuto del 50%, oltre alle spese generali.

Il compenso potrà essere abbattuto del 20% nel caso di controversie di valore indeterminabile e di complessità elevata.

Gli incarichi devono essere regolati dal contratto di patrocinio e devono sempre prevedere:

- l'indicazione del valore della causa;
- la determinazione del compenso spettante all'avvocato incaricato, che non potranno eccedere gli importi di cui sopra.

I compensi massimi individuati nel comma 1 sono da intendersi al netto dell'I.V.A. e degli oneri previsti per legge (C.A.P.) e comprensivi della ritenuta d'acconto.

I suddetti compensi sono al netto delle spese non imponibili, effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli, spese di notifica, etc.).

ART 23 - PAGAMENTO AVVOCATI ESTERNI

Il professionista incaricato dovrà presentare all'Ente un preventivo di parcella il più possibile veritiero e prudentiale, e dovrà altresì comunicare, nel corso dell'incarico, eventuali variabili che possano modificare la previsione iniziale.

Nell'ipotesi in cui la parcella finale sia variata in misura non superiore al 15% rispetto al preventivo formulato alla sua liquidazione potrà, comunque, provvedere il Dirigente dell'Ufficio, con determinazione di ulteriore impegno e liquidazione.

Nel caso in cui l'aumento superi il 15% e tale variazione non sia stata preventivamente comunicata dal professionista, la parcella potrà essere liquidata solo dopo la deliberazione dell'Amministrazione di riconoscimento di debito fuori bilancio.

L'Ufficio procede, su richiesta, alla liquidazione delle spese vive da sostenere e/o sostenute, e delle fasi di attività già espletate.

ART. 24 - OBBLIGHI AVVOCATO ESTERNO

Il legale nello svolgimento dell'incarico ha l'obbligo di:

- a. aggiornare l'Ufficio Legale sulle attività inerenti l'incarico;
- b. relazionare circa le udienze svolte, indicando le date di rinvio;
- c. trasmettere copia della documentazione processuale tutta all'Ufficio;
- d. richiedere la riunione dei giudizi, ove consentito dall'ordinamento processuale, al fine di limitare le spese legali.

Il legale ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario. La mancata comunicazione di cui al comma precedente determina la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'elenco.

ART. 25 - REVOCA DEGLI INCARICHI

La manifesta negligenza, gli errori manifesti e i ritardi ingiustificati, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento, con le norme deontologiche e con quelle che regolano l'attività forense, o l'oggettiva impossibilità per l'incaricato di svolgere personalmente l'incarico, possono dar luogo, sentito in merito il professionista, alla revoca dell'incarico. L'incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende. Alla revoca provvede il Dirigente Responsabile.

ART. 26 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Il dirigente dell'Area Finanziaria dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

1. abbiano perso i requisiti di iscrizione;
2. abbiano senza giusta causa o giustificato motivo rinunciato ad un incarico;
3. non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
4. siano responsabili di gravi inadempienze;
5. non abbiano comunicato le cause di incompatibilità o conflitto di interessi.

La cancellazione comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista.

ART. 27 – ATTI E DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

Ai sensi dell'art. 24 della L. n.241/1990, anche in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, il diritto di accesso è escluso per i seguenti documenti:

- a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
- b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- c) corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

Sono inoltre sottratti all'accesso i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.

ART. 28 – NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche alle vertenze in corso all'atto dell'adozione della delibera di approvazione, nonché per tutte le liquidazioni di compensi professionali, sia all'Avvocatura interna che ai legali esterni, con riferimento ai giudizi conclusi anche antecedentemente alla data odierna e in corso di liquidazione.

ART. 29 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla competente legislazione e agli atti di normazione interna dell'Ente.

Il presente Regolamento entrerà in vigore all'atto della pubblicazione all'Albo dell'Istituto.

A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati il Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio Legale dell'Ente approvato con Delibera Commissariale n. 95 del 17.11.2015 e il Regolamento per la disciplina dell'affidamento degli incarichi legali approvato con Delibera Commissariale n. 11 del 31.10.2011.